

Fatto ritenuto pacifico per difetto di contestazione – Cass. n. 36249/2022

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Fatto ritenuto pacifico per difetto di contestazione - Asserita erroneità - Motivo di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.- Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

La pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36249 del 13/12/2022 (Rv. 666211 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_115

Corte

Cassazione

36249

2022